

Consiglio Notarile di Milano del 17 novembre 2020: clausola statutaria che limita la circolazione delle azioni o delle quote, subordinandone l'efficacia all'adesione dell'acquirente a un patto parasociale (art. 2355-bis, 2341-bis, 2469 c.c.)

Massima

È legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.A. o delle quote di S.r.l. nel senso di subordinare l'efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci.

In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso.

Commento

A seguito dell'introduzione dell'art. 2355-bis, il legislatore ha profondamente innovato la disciplina dei limiti statuari alla circolazione delle azioni; tale norma realizza un contemperamento fra l'interesse della società a controllare la circolazione delle partecipazioni sociali e l'interesse del socio che intenda disinvestire, realizzando il valore delle proprie partecipazioni. Posto il carattere specifico dell'art. 2355-bis, la previsione può ritenersi suscettibile di applicazione generale.

L'attuale disciplina ammette la "prigionia" totale del socio, con il limite dei 5 anni: qualunque compressione della libertà di alienazione delle quote o delle azioni sembra autorizzata, essendo esplicitamente consentita dal legislatore anche quella massima, costituita dal divieto di alienazione *in toto*.

In tale contesto si inserisce la massima del Consiglio Notarile di Milano in analisi, il quale - coerentemente con l'orientamento sovraesposto e analizzato - ha ritenuto perfettamente valida la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di S.p.A. e di quote di S.r.l., subordinandone l'efficacia alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale. Tale patto deve evidentemente essere noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo sia tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascun socio.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso ad una simile pattuizione potrebbe risultare funzionale, *inter alia*, al mantenimento, anche dopo la cessione di alcune azioni o quote da parte di alcuni soci, di un sindacato di voto, di blocco ovvero di gestione, in modo che i soci di riferimento conservino, anche a seguito della vendita da parte di alcuni soci, il controllo dell'assemblea o della gestione della società.